

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala

IL NOTAIO
Marco Ruggeri

CONSULENTI DEL LAVORO
Daniele Mazzocchi
Marcello Tacchini

del Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

del Consiglio notarile di Bergamo

del Centro Studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Cinque per mille, l'elenco sfiora i 50 mila beneficiari

Un esercito di richieste. A Bergamo più di mille enti in cerca di donazioni. La grande maggioranza delle richieste riguarda il mondo del volontariato



È stato pubblicato l'elenco completo degli aspiranti beneficiari del 5 per mille 2015: in Italia sono quasi 50 mila, solo a Bergamo più di mille

MARCO CONTI

Publicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate l'elenco completo degli aspiranti beneficiari del 5 per mille 2015 (anno d'imposta 2014). In tutta Italia si sfiora quota 50 mila (per la precisione 49.967, quasi mille iscritti in più rispetto all'anno scorso), con Bergamo che si conferma Città dei Mille anche in questo caso: sono infatti 1.007 i potenziali beneficiari alla ricerca di donazioni.

Entro il 25 maggio prossimo, sempre sul sito delle Entrate, sarà pubblicata una versione aggiornata degli elenchi riguardanti nello specifico gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, per sopperire ad eventuali errori anagrafici.

Gli elenchi sono stati divisi in quattro categorie: gli enti del volontariato, della ricerca scientifica e dell'Università, e della Ricerca Sanitaria, e le associazioni sportive dilettantistiche, che svolgono una rile-

vante attività di carattere sociale. La stragrande maggioranza delle richieste del 2015 riguarda il mondo del volontariato. In Italia gli iscritti sono ben 41.343 (83% del totale), in linea con i dati di Bergamo, con 815 enti del volontariato iscritti (81% del totale orobico). Seguono le Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni ai fini sportivi: 8.094 aspiranti in tutta Italia, 187 nella bergamasca. 424 gli enti della ricerca scientifica in tutto il paese alla ricerca in questo caso di fondi (5 a Bergamo), 106 invece quelli della salute (nessuno a Bergamo). A tutti questi potenziali beneficiari, si devono poi aggiungere le amministrazioni comunali italiane. I cittadini possono infatti decidere di destinare il 5 per mille anche a sostegno delle attività sociali svolte dal proprio Comune di residenza. Inoltre i contribuenti possono assegnare il proprio 5 per mille al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

culturali e paesaggistici. Ricordiamo ad associazioni ed enti del volontariato candidate al contributo un paio di date molto importanti per il completamento dell'iter. Il 30 giugno scadrà il termine per l'invio all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni sostitutive da parte degli enti del volontariato e all'Ufficio del Coni territorialmente competente da parte delle associazioni sportive dilettantistiche. Il 30 settembre prossimo scadrà invece il termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali. Ricordiamo che si può destinare la quota del 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), firmando in uno dei cinque appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda allegata al Cud per tutti coloro che sono dispensati dall'obbligo di presentare la dichiarazione).

Commercialisti

RISPOSTA N.418

Disabile e quelle detrazioni sull'auto riparata

Sono un disabile che necessita di utilizzo di specifici adattamenti sulla propria auto. Quale è l'aliquota Iva applicabile alle riparazioni degli adattamenti realizzati sulla mia autovettura, compresi i relativi ricambi? È possibile detrarre tali costi di riparazione dalle imposte personali dovute in sede di dichiarazione annuale?

— LETTERA FIRMATA

La normativa vigente in materia IVA prevede l'applicazione dell'aliquota del 4% alle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, nonché per «parti, pezzi staccati ed accessori» specificamente destinati a tali beni.

La norma fiscale fa riferimento esclusivamente alle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento e fa anche riferimento alle parti, ai pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati a tali beni. Si può rilevare nella normativa l'intenzione del legislatore di riservare un trattamento agevolato ai pezzi, ai ricambi, agli accessori propri delle particolari apparecchiature che sopperiscono al problema del disabile. Si può ritenere che anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone disabili e alle cessioni dei ricambi relativi agli adattamenti possa essere applicata l'aliquota agevolata del 4%. Ai fini della detrazione Irpef tra le spese che danno diritto alla detrazione sono comprese, oltre alle spese di acquisto dell'autovettura, anche le spese per le riparazioni che non rientrano nella ordinaria manutenzione (sono esclusi, quindi, dalla detrazione i costi di esercizio) purché

sostenute entro i quattro anni dall'acquisto del veicolo stesso. Dette spese concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo di spesa consentito di 18.075,99 euro e non possono essere rateizzate.

RISPOSTA N.419

Doppia detrazione per due interventi di recupero edilizio

Ho effettuato nel 2013 su un immobile di proprietà un intervento di recupero del patrimonio edilizio per il quale ho usufruito della detrazione fiscale nel limite massimo consentito. Nel 2015 dovrei effettuare sullo stesso immobile un altro intervento, diverso da quello precedente e presentando una nuova pratica in comune. È possibile usufruire nuovamente della detrazione fiscale?

— LETTERA FIRMATA

Il limite di spesa ammissibile, attualmente nella misura di 96.000 euro è annuale e riguarda il singolo immobile interessato dall'intervento. Qualora l'intervento consista in una mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti il comma 4 dell'articolo 16-bis del Tuir prevede che si debba tener conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. La detrazione fiscale prevista per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta, invece, qualora si configuri un intervento autonomo, ossia non di mera prosecuzione. Un intervento autonomo deve essere tale dal punto di vista sostanziale ed è richiesto l'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi relativi all'attività edilizia (denuncia di inizio attività, eventuale collaudo o dichiarazione di fine lavori). La norma non prevede che debba trascorrere un periodo minimo di tempo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio. Pertanto sul nuovo intervento, alle condizioni indicate, è possibile usufruire della detrazione fiscale nel limite massimo di spesa di 96.000 euro.

Notaio

RISPOSTA N.420

Una casa divisa
e quella bozza
per firmare l'atto

È in corso la divisione di un vasto immobile: cointestati madre (vedova) e quattro figli. Una figlia vuole estrapolare del tutto la sua quota (1/6). Abbiamo acconsentito. Chiedo: ognuno di noi ha diritto di ricevere dal suo notaio personale la bozza di quanto andremo a discutere e firmare il giorno dell'atto divisorio notarile, o dobbiamo andare con le mani in tasca e la testa vuota di tutto?

LETTERA FIRMATA

A differenza di altre figure professionali, il notaio è per definizione terzo imparziale, cui la legge demanda, quale pubblico ufficiale, il delicato compito di tradurre la volontà manifestata dalle parti (da tutte le parti!) in un atto che, oltre a rispettare i canoni di legittimità imposti dall'ordinamento, assicuri stabilità ai rapporti, evitando l'instaurazione di liti. Non a caso, storicamente, il contenzioso derivante da atti notarili è pressoché inesistente. La terzietà del notaio è quindi un valore estremamente prezioso, perché volta ad assicurare il superamento di eventuali asimmetrie informative e ad evitare approfittamenti di una parte ai danni dell'altra. Ciò vale, in particolar modo, nell'ambito delle transazioni immobiliari, nei quali è spesso in gioco una componente importante del patrimonio delle famiglie italiane. La invito quindi a rivolgersi, con estrema fiducia, al Notaio incaricato della stipula dell'atto, che saprà chiarirle gli eventuali dubbi ed al quale potrà richiedere senz'altro una bozza dell'atto prima della stipula.

RISPOSTA N.421

Azienda, passaggio
generazionale
solo parziale

Sono un'impreditrice di una piccola impresa nel settore meccanotessile. Alla mia attività partecipa solo il maggiore

TROVA INCENTIVI

Reti d'impresa, la Regione stanZIA
contributi da 40 mila euro ciascuna

Regione Lombardia ha dato il via al «Programma Ergon», bando per la selezione di progetti di crescita e consolidamento delle Reti di impresa - attraverso l'inserimento temporaneo della figura del manager di rete esterno. Le Reti di impresa potranno presentare progetti riguardanti percorsi di innovazione o di internazionalizzazione o di riorganizzazione interna, indicando gli obiettivi e le principali attività che si intendono svolgere.

La Regione inoltre ha confermato l'investimento di 1 milione e 200 mila euro, con contributi a fondo perduto per ciascuna Rete di impresa, che potranno arrivare fino a 40 mila euro, spendibili in servizi di consulenza.

La prima fase di attuazione del progetto ha visto coinvolti i candidati a manager di rete temporanei. All'esito della selezione, tuttora in corso, i professionisti individuati saranno inseriti in un

elenco appositamente costituito e gestito da Regione Lombardia. Le figure selezionate, avranno il compito di supportare le Reti nel consolidare la propria attività grazie alla predisposizione di un business plan funzionale alla realizzazione di un piano operativo dettagliato. L'attività di consulenza alla Rete dovrà concludersi entro massimo 6 mesi.

La seconda fase del progetto è rivolta alle imprese aderenti a un contratto di rete sottoscritto e registrato. Queste ultime possono presentare la domanda di partecipazione a partire dal 19 maggio 2015 ed entro il 31 luglio 2015. La modulistica che dovrà essere utilizzata per la partecipazione, e tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti nel manuale appositamente predisposto e disponibile all'interno del Sistema informativo SiAge, all'indirizzo www.siage.regione.lombardia.it.

Sara Fusini

Consulente politiche del lavoro



dei miei tre figli, che è anche l'unico dei tre interessato a proseguire l'attività. Io vorrei ritirarmi presto: non più di tre-quattro anni. Posso sin d'ora garantire al figlio interessato a subentrare il diritto di essere l'unico titolare dell'azienda? Come mi devo comportare per formalizzare il consenso degli altri figli?

LETTERA FIRMATA

La questione del passaggio generazionale dell'impresa è sempre stata estremamente delicata. Da qualche anno, tuttavia, il legislatore ha introdotto nel Codice civile la figura del patto di famiglia (art. 768 bis e ss. c.c.). Si tratta di una figura contrattuale che tra l'altro consente all'imprenditore di trasferire per atto tra vivi la propria azienda ad un discendente. La peculiarità dell'atto sta peraltro nel fatto che ad esso debbono partecipare anche gli altri legittimari

(nel suo caso il coniuge e gli altri figli) per vedersi liquidato il controvalore dei rispettivi diritti alla data dell'atto, salva la facoltà per costoro di rinunziarvi. Si potrebbe quindi addvenire ad una definizione anticipata e concordata di parte della successione dell'imprenditore, evitando successivi contenziosi. La presenza di agevolazioni fiscali rende inoltre l'operazione ulteriormente appetibile.

RISPOSTA N.422

Agevolazioni
per la prima casa
quali i limiti

Quattro anni fa ho acquistato la prima casa con le agevolazioni relative; l'iva agevolata con obbligo di residenza. Ora vorrei cambiare città, vendere

la casa a Bergamo e acquistare altrove. Per le agevolazioni avute, non ci sono delle penalità o pagamento dell'Iva risparmiata? Posso fare il preliminare per la casa nuova prima di aver venduto la vecchia?

LETTERA FIRMATA

La vendita di un immobile acquistato con le agevolazioni c.d. prima casa prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto comporta decadenza dalle agevolazioni, con conseguente obbligo di pagamento, oltre che della differenza di imposta, di una sanzione pari al 30% e degli interessi moratori. Tuttavia, nel caso in cui entro un anno dall'alienazione il contribuente riacquisiti un'altra prima casa, non solo la decadenza non si verifica ma, addirittura, matura un credito di imposta di importo pari alla minore tra imposta a suo tempo versata ed imposta dovuta per il nuovo acquisto. Se poi il nuovo acquisto è soggetto ad imposta di registro, il credito è immediatamente spendibile all'atto della registrazione (se invece l'atto è soggetto ad Iva vi sono altre modalità di utilizzo, tra cui la detrazione dall'Irpef dovuta). La stipulazione del contratto preliminare per la casa nuova non ha effetti negativi sulle agevolazioni conseguite: è però necessario che al momento della stipulazione del contratto definitivo la vecchia casa sia stata venduta.

Consulenti
del lavoro

RISPOSTA N.423

La malattia
e quei giorni
non «coperti»

Io e il mio datore di lavoro abbiamo ricevuto dall'Inps una lettera nella quale l'Istituto comunica che non risultano coperti da certificazione medica due giorni di malattia e, pertanto, mi verranno recuperati. I giorni a cui si fa riferimento sono sabato e domenica ed erano la continuazione di una malattia precedente con prognosi fino al venerdì. Preciso che non potevo recarmi dal mio medico prima di lunedì perché sabato e domenica non è in ambulatorio. È corretto?

LETTERA FIRMATA

Secondo quanto previsto dalla legge n. 33/1980 e da successive circolari dell'Istituto (in particolare la n.147 del 1996), l'indennità economica di malattia riconosciuta dall'Inps decorre, di norma, dalla data di rilascio della certificazione o dal giorno immediatamente precedente. Questa regola vale sia nel caso di inizio che nel caso di continuazione dell'evento. Al contrario, se la certificazione di continuazione risulta rilasciata oltre i due giorni successivi a quelli di scadenza della prognosi precedente, la malattia, seppur considerata comunque come continuazione di quella precedente, comporta la perdita dell'indennità per le giornate di malattia che non risultano comprovate dalla certificazione e l'indennità

prosegue dal giorno di rilascio del nuovo certificato. Il principio alla base della norma è quello che l'Istituto deve sempre essere in condizione di accertare la condizione di malattia del lavoratore anche nei giorni dove non vi è prestazione lavorativa perché festivi o sabati e domeniche. L'indisponibilità del medico di base nei predetti giorni non giustifica l'impossibilità di richiedere il certificato di continuazione, ricordando, peraltro, che nei giorni di sabato e festivi è attivo il servizio di guardia medica. È corretto, pertanto, quanto affermato dall'Inps. Tuttavia, qualora ritenga di essere in possesso di elementi che giustificano tali assenze certificative, può fornirle al competente ufficio Inps entro 15 giorni dalla ricezione della lettera.

RISPOSTA N.424

Le giornate
di permesso
per lutto

Ho saputo che in caso di decesso di un parente i lavoratori hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito. Posso avere qualche ulteriore informazione in proposito?

LETTERA FIRMATA

Come recita l'art. 4 comma 1 della L. 8 marzo 2000 numero 53 i lavoratori hanno diritto ad un permesso di 3 giorni lavorativi all'anno in caso di decesso del coniuge (anche legalmente separato) o di un parente entro il 2° grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica. I 3 giorni di permesso retribuito vanno goduti entro 7 giorni dall'evento luttuoso e devono riferirsi a giornate di lavoro effettivo con esclusione pertanto dei giorni festivi e di quelli non lavorativi, i 3 giorni possono essere usufruiti anche parzialmente e non devono essere necessariamente consecutivi (ad esempio: richiesta di permesso per il lunedì, giorno del decesso, e per il mercoledì, giorno delle esequie funebri); al rientro al lavoro sarà necessario documentare l'avvenuto decesso mediante presentazione di idonea documentazione (certificato di morte, autocertificazione, etc.) È opportuno precisare che sono parenti di 1° grado i figli ed i genitori, mentre fratelli e sorelle, nonni e nipoti (figli dei figli) lo sono di 2° grado, l'affinità è invece il vincolo che unisce un soggetto ai parenti del proprio coniuge, ne deriva che sono affini di 1° grado i suoceri, il genero e la nuora, la sopracitata legge non prevede possibilità di usufruire di permessi retribuiti in caso di decesso di affini ma tale possibilità potrebbe essere contemplata dal contratto nazionale di riferimento.

@Trova
Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

 Commercialista
 Notaio

 Consulente
del lavoro

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO